




D.61/17

N. 30/2017 M.P.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA  
Sezione 3  
SEZIONE SPECIALIZZATA MISURE DI PREVENZIONE



Il Tribunale,  
composto dai signori Magistrati:

dott. Guglielmo Muntoni  
dott.ssa Maria Antonietta Ciriaco  
dott. Luca Della Casa

Presidente  
Giudice  
Giudice est.

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 3.4.2017, ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

vista la richiesta della Procura della Repubblica di Tivoli per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno e richiesta di applicazione in via di urgenza del divieto di soggiorno nei confronti di

[redacted] nato in [redacted] il [redacted] al momento detenuto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

Visto il provvedimento presidenziale emesso in data 15.3.2017 con il quale è stato applicato provvisoriamente a [redacted] la misura del divieto di soggiorno nei comuni di [redacted] e [redacted] ai sensi degli artt. 4 e 9 del Dlvo 159/2011;

vista la memoria del P.M. pervenuta in data 29.3.2017 con cui vengono chiesti anni 5 di sorveglianza speciale, divieto di soggiorno nei Comuni di [redacted] e [redacted] e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dal minore;

#### OSSERVA

La proposta di cui in epigrafe è fondata sul presupposto che [redacted] è una persona pericolosa per la sicurezza e tranquillità pubblica, con particolare riguardo ai suoi familiari per la incolumità dei quali si teme fortemente.

L' [redacted] è stato condannato in data 9.3.2015 (sentenza irrevocabile il 23.6.2015) per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie [redacted] nonché per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nella sentenza di condanna vengono anche evidenziate le condotte violente compiute in danno del figlio minore della coppia e viene sottolineata l'esistenza di pericoli per l'incolumità del nucleo familiare.

Il difensore della persona offesa ha rivolto istanza di espulsione ovvero di allontanamento dell' [redacted] in considerazione del regime vessatorio posto in essere nei confronti della

moglie del figlio [redacted] maltrattato e terrorizzato dal padre e delle ripetute minacce di morte rivolte dal proposto alla moglie che si era allontanata con il figlio dall'abitazione coniugale. Anche in carcere [redacted] ha proseguito con la sua condotta tanto che il magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata avuto riguardo ai rapporti disciplinari sanzionati con ammonizione ed EAC (esclusione dalle attività comuni) del 15.1.2015, 15.7.2015, 27.7.2015, 25.8.2015, 29.9.2015, 4.10.2015, 9.10.2015, 7.12.2015, 30.1.2015, 3.1.2015, 3.1.2016 e 4.2.2016.

Colpisce, dalla lettura della motivazione della sentenza di condanna, la protratta condotta violenta del proposto che ha creato un vero e proprio regime di terrore nel nucleo familiare costretto a vivere in condizioni fisiche e psicologiche davvero agghiaccianti.

Il proposto emerge, pertanto quale soggetto abitualmente dedito ad attività violente da anni, anche con causazione di lesioni fisiche (almeno dal 2011) e che per la sua spiccata violenza è pericoloso per la sicurezza pubblica e l'incolumità fisica e morale del figlio minore.

Dalla sentenza di condanna si legge: *quanto alla qualificazione dei fatti, la condotta non è certamente inquadrabile nell'ambito di meri atti persecutori, ma per la sua perduranza, intensità, sistematicità e per le caratteristiche materiali di condotta, verbale e fisica, intimidatoria (concretizzata dagli atteggiamenti percepiti dagli operanti gravanti non solo sulla moglie ma anche sul figlio) integra compiutamente il delitto di maltrattamenti in famiglia.*

L'attualità della pericolosità è confermata dalla misura custodiale applicata e dalla evidente volontà del proposto di reiterare condotte violente. Tale volontà emerge sempre dalla medesima sentenza: *il presente giudice ritiene fondato il timore che – non appena l'imputato ne avrà la possibilità, svincolato da forme coattive di restrizione – possibili pericoli per l'incolumità del nucleo familiare possano residuare, non essendosi visto, nel comportamento del soggetto, alcun barlume di resipiscenza.*

Va anche sottolineato che il proposto ha manifestato e manifesta un atteggiamento del tutto sprezzante della legge, sia delle norme che disciplinano l'ordinamento penitenziario, sia più in generale delle norme penali, come è dimostrato dal fatto che si è rifiutato di firmare e ritirare copia dell'avviso della odierna udienza. Ciò rende assolutamente concreta e attuale la pericolosità sociale del soggetto e la probabilità di comportamenti offensivi della sicurezza pubblica e dell'incolumità *fisica e morale del figlio minore.*

Appare evidente che gli elementi di pericolosità sociale del predetto, ai fini della applicazione della misura di prevenzione, sono stati accertati da situazione obiettive e fatti specifici in modo da escludere valutazioni soggettive (cfr. Cass. pen. sez. I, 30 novembre 1992, Trani e molte altre successive) e meri sospetti; situazioni e fatti desunti dalla personalità globalmente considerata del prevenuto e da circostanze fattuali concrete rappresentate, in questo caso, da tutte le vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista, anche in tempi recenti.

In considerazione del numero e della tipologia dei reati posti in essere dal predetto e dell'elevato grado di pericolosità dello stesso, appare adeguato quantificare la durata della misura della sorveglianza speciale in anni tre.

Appare opportuno, inoltre, disporre una limitazione dei movimenti del proposto che si stima indispensabile per anni tre, nell'ottica di un doveroso soddisfacimento delle esigenze di tutela sociale, con il divieto di soggiorno nei Comuni di [redacted] e [redacted] e con gli obblighi specificati nel dispositivo, in particolare, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 L. 159/2011, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie [redacted] dal figlio [redacted] (abitazione, luoghi di lavoro, luoghi di studio, luoghi di svago) al fine di evitare che il proposto continui ad esercitare atti violenti, specialmente concentrati sulla moglie e il figlio, ad al fine di rendere più agevole il controllo.

P.Q.M.

visti gli artt. 1 e ss. DLvo 159/2011,

applica ad [redacted] nato in [redacted] il [redacted] la misura della sorveglianza speciale per la durata di anni tre, con divieto di soggiorno nei comuni di [redacted] e [redacted]

prescrive al predetto di darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro; di fissare la propria dimora, di comunicarla senza ritardo alla Autorità di Pubblica Sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'Autorità medesima; di vivere onestamente, di rispettare le leggi penali e amministrative; di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi delle ore 21.00 e di non uscire la mattina prima delle ore 7.00 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza; di non detenere e non portare armi; di non partecipare a pubbliche riunioni che richiedono l'autorizzazione dell'Autorità pubblica;

di non avvicinarsi per alcun motivo ai luoghi frequentati dalla moglie [redacted] e dal figlio [redacted] (abitazione, luoghi di lavoro, luoghi di studio, luoghi di svago).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma e al Questore di Roma per la sua esecuzione, al sottoposto alla misura di prevenzione e al suo difensore.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.4.2017

Il Giudice est.

Il Presidente

FUNZIONARIO  
Dott. Stefania Spitaleri

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il

3/4/17

FUNZIONARIO  
Dott. Stefania Spitaleri